

N. R.G. 4248/2021



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione

Il Giudice designato

nel procedimento promosso con proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 7 *bis* L. 3/2012 depositata il 1.12.2021 da

COSTANTINI OSCAR

e

TORMEN LUCIA

rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Tanzariello e dall'avv. Carmela Gurrado del Foro di Trieste

ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesso che l'art. 7 *bis* L. 3/2012 (introdotto dall'art. 4 *ter* D.L. 137/2020 convertito dalla L. 176/2020) ammette la proposizione di un unico ricorso da parte di più componenti della stessa famiglia, purché gli stessi siano legati da uno dei rapporti (coniugio, parentela entro il quarto grado, affinità entro il secondo, parti di unione civile o conviventi di fatto ex L. 76/2016) previsti dal secondo comma, e siano altresì conviventi o il loro stato di sovraindebitamento abbia un'origine comune (I comma);

ritenuta la sussistenza dei requisiti indicati, essendo i ricorrenti coniugati e conviventi;

rilevato in secondo luogo:

a) che la domanda è stata proposta al giudice competente per territorio, avendo i debitori la residenza nel circondario;

b) che i debitori, non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012, sono in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, II comma lett. a) L. cit., considerato lo squilibrio tra il complessivo ammontare dell'esposizione debitoria da un lato (indicata in complessivi Euro 177.176,46) e le capacità patrimoniali e reddituali dall'altro;

c) che i debitori non hanno mai fatto ricorso in precedenza ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

d) che non sono stati compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni;

e) che i debitori non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis* L. 3/2012, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta che abbiano commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

f) che sono stati depositati:

1) l'elenco dei creditori, con indicazione di quanto dovuto a ciascuno, e dei beni dei ricorrenti;

2) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

3) l'attestazione di fattibilità del piano;

4) l'indicazione delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento;

5) la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (gestore dott. Piergiorgio Renier), la quale comprende, come previsto dal comma 3 *bis* 1. dell'art. 9 L. 3/2012:

I) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;

II) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;

III) la precisazione che non risultano atti dei debitori impugnati dai creditori;

IV) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

V) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

VI) la previsione dell'integralità del soddisfacimento dei creditori, in un tempo stimato in circa 4 anni (3,85 anni);

rilevato che viene proposta la soddisfazione integrale dei creditori (e delle spese di procedura, pari a Euro 6.898,59) in circa 4 anni, mediante versamento alla banca mutuataria (Crédit Agricole Friuladria) degli importi delle rate dei due mutui ipotecari gravanti sull'abitazione principale (come stabilito dal comma 1 *ter* dell'art. 8 L. 3/2012), nonché la messa a disposizione: della somma lorda di Euro 25.000,00, che la signora Tormen riceverà da Poste Italiane S.p.A. a titolo di incentivo all'esodo, entro 90 giorni dalla data (31 ottobre

2021) di cessazione del rapporto di lavoro; della somma lorda di circa Euro 32.396,31, che la signora Tormen riceverà da Poste Italiane S.p.A. a titolo di trattamento di fine rapporto; della somma mensile, per la durata del piano, di circa Euro 1.114,17, quale importo residuo a seguito del pagamento delle rate dei mutui e delle spese per il sostentamento del nucleo familiare;

- ritenuto quindi che la proposta soddisfi i requisiti di cui all'art. 7, 8 e 9;
- considerato pertanto che va fissata udienza per la convocazione dei creditori nel procedimento di omologazione;

P.Q.M.

visti gli artt. 10 ss. L. 3/2012

FISSA

udienza per la convocazione dei creditori, anche ai fini dell'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti secondo quanto prescritto dall'art. 10, III comma L. 3/2012, al **22.2.2022, ore 9.15**

DISPONE

la comunicazione, entro l'11.1.2022, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto

ORDINA

la pubblicazione del presente decreto e della proposta sul sito internet del Tribunale di Trieste o all'albo del Tribunale stesso sino al giorno dell'udienza

DISPONE

che, sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, se non dai titolari di crediti impignorabili, azioni individuali esecutive, né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; nel corso del medesimo periodo le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano

INFORMA

che, a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione

del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

AVVISO AI CREDITORI

Entro l'11.2.2022 tutti i creditori sono onerati di far pervenire al dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via del Coroneo 4 (fax 040/362165; e-mail: piergiorgio.renier@studiorenier.it), per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta

In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro la data sopra indicata, si riterrà che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata comunicata.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 L. 3/2012, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma del silenzio assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% del crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

Si comunichi ai ricorrenti.

Trieste, 17.12.2021

Il Giudice
dott. Daniele Venier